



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.65 del **24.10.2016**

n° **210**

OGGETTO: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA P.I.P. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL LOTTO A41 DEL P.I.P. ARTIGIANALE DALL'IMPRESA INDIVIDUALE "FALEGNAMERIA EUROPA DI CENTONZA MICHELE" ALL'IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE "GES AUTOMATION DI CIUFFREDA MICHELE". DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: DIPACE MARIA CONCETTA.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- ☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- ☐ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta del Sindaco Assessore all'Urbanistica, che espone la relazione del Dirigente del 7° Settore "Urbanistica ed Edilizia".

PREMESSO CHE

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25.02.2000, integrata con delibere di G.C. n. 405 del 23.05.2001, n. 485 del 13.06.2001 e n. 524 del 27.06.2001, veniva approvato il *regolamento* per l'assegnazione dei lotti destinati ad insediamenti artigianali e lo schema di convenzione per la regolamentazione del diritto di proprietà dell'area da dare in concessione;
- Con atto n. 838 del 30.10.2000 la Giunta Comunale, sulla base della graduatoria predisposta dal Nucleo Tecnico di Valutazione, ha provveduto all'assegnazione di n. 64 lotti artigianali a favore di imprese richiedenti di cui al bando P.I.P.;
- Tra le imprese partecipanti all'assegnazione dei lotti del P.I.P., risultava l'impresa individuale "Falegnameria Europa di Centonza Michele", a cui è stato attribuito il lotto artigianale A41 della consistenza di mq. 750;
- in data 9 maggio 2002 - Rep. n. 4815, registrata a Manfredonia il 27.05.2002 al n. 334, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia il 29.05.2002 al n. 12068 del Reg. Generale e n. 8843 del Reg. Particolare, veniva stipulata la Convenzione, ai sensi dell'art.27 della legge 865/71, tra il Comune di Manfredonia e l'impresa individuale "Falegnameria Europa di Centonza Michele" per la cessione bonaria e contestuale assegnazione in diritto di proprietà del lotto A41 del P.I.P., sito in località "PARITI" destinati ad insediamenti produttivi artigianali;
- in data 09 novembre 2007, pratica edilizia n.412, veniva rilasciato a favore dell'impresa "Falegnameria Europa di Centonza Michele", il permesso di costruire per realizzare un opificio artigianale con annessa palazzina uffici e alloggio custode, sul citato lotto n. 41 del P.I.P. artigianale, censito in catasto terreni al foglio 41, particella 956 della consistenza di mq. 750;
- detto opere risultano ultimate il 10.10.2009, giusto certificato di fine lavori rilasciato in data 15.10.2009, prot. n.32691, e rese agibili il 12.03.2010, giusto certificato rilasciato in pari data, prot. n. 431-8725/2010;
- l'art. 12, della convenzione sottoscritta il 09 maggio 2002 Rep. n. 4815 prevede che:.....*omissis*.....
"L'area ceduta in diritto di proprietà e l'edificio costruito non possono essere alienati ad alcun titolo, su di essi non può essere costituito alcun diritto reale di godimento, né l'immobile può essere ceduto in locazione, prima di 7 (sette) anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, eccettuati i casi di seguito indicati". omissis "Salvo le deroghe previste, decorso tale termine, si potrà procedere alla cessione o locazione previo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale e alle condizioni di cui all'art. 11 del "regolamento" approvato con atto di C.C. n.24 del 25.02.2000.".....omissis.....;
- l'art. 11 del *regolamento* prevede il divieto di cedere e/o locare a terzi l'area e l'edificio non prima di 7 (sette) anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità dell'immobile. L'eventuale cessione e/o locazione dell'immobile, o parte di esso compreso il suolo, è ammessa decorsi 7 (sette) anni dal rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, previo nulla-osta del Comune esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 del medesimo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.02.2014, modificata con delibera di C.C. n.35 del 15.09.2014, il termine di divieto di alienazione e/o di costituzione dei diritti reali di godimento e/o di cessione in locazione dell'area ceduta in diritto di proprietà e dell'edificio costruito veniva ridotto da sette anni (a decorrere dalla data del rilascio del certificato di agibilità) a cinque anni (a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione), previa istanza delle parti e successiva autorizzazione del Comune, esclusivamente a favore dei soggetti di cui all'art. 4 del regolamento e con l'obbligo della permanenza del vincolo di destinazione degli immobili secondo le previsioni del P.I.P.;
- con istanza 23 settembre 2016, prot. n.35245, integrata con istanza del 18.10.2016, prot. n.39014, i sig.ri CENTONZA Michele e CIUFFREDA Michele, il primo in qualità di titolare della cessata impresa

individuale “Falegnameria Europa di Centonza Michele” (cedente), ed il secondo in qualità di titolare dell’impresa Artigiana individuale “*GES AUTOMATION di Ciuffreda Michele*” (acquirente), hanno chiesto l’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 11 del *regolamento* comunale approvato con delibera di C.C. n. 24 del 25.02.2000, da ultimo modificato dalle delibere di C.C. n.10/2014 e 35/2014, relativo all’alienazione dei suddetti beni immobiliari;

VISTA

- la dichiarazione resa dal sig. CUFFREDA Michele, titolare della dell’impresa individuale Artigiana “*GES AUTOMATION di Ciuffreda Michele*”, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del *regolamento* approvato con delibera di C.C. n. 24 del 25.02.2000 e successive modificazioni;

PRECISATO CHE

- la nuova Impresa “*GES AUTOMATION di Ciuffreda Michele*” dovrà operare nell’ambito delle attività previsti dal P.I.P., così come si rileva anche dalla visura camerale del 14.10.2016;

ACCERTATO CHE

- la richiesta prodotta dagli interessati può ritenersi accoglibile in quanto prevista dall’art. 11 del *regolamento* per l’assegnazione delle aree a destinazione artigianale nell’ambito del P.I.P.” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24/2000, da ultimo modificata con deliberazione di C.C. 10 del 10.02.2014 e n.35 del 15.09.2014;

DATO ATTO CHE

- per la nuova Società restano fissi ed immutati gli obblighi assunti dall’originario soggetto sottoscrittore della convenzione innanzi richiamata;

Tutto ciò premesso e considerato **propone l’adozione del seguente atto finale.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuto di dover condividere quanto affermato da detto Dirigente;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1. **di accogliere** l’istanza prodotta dai sig. CENTONZA Michele, titolare della cessata impresa “Falegnameria Europa di Centonza Michele”, relativa all’alienazione del lotto artigianale A41 a favore dell’impresa Artigiana individuale “*GES AUTOMATION di Ciuffreda Michele*”, rappresentata dal sig. CIUFFREDA Michele, e pertanto, concedere il **nulla-osta** alla cessione del lotto artigianale A 41 del P.I.P.;
2. **di stabilire** che per la nuova società restano fissi ed immutati gli obblighi assunti dall’originario soggetto sottoscrittore della convenzione innanzi richiamata;
3. **demandare** al Dirigente del 7° Settore l’attuazione del presente provvedimento;
4. **dichiarare**, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, unanime, votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dipace

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **24 ott.2016** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. **40194** del **24 ott.2016**.
3. è stata trasmessa in data **24 ott. 2016** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente 7° Settore

Al Dirigente del 3° Settore.

4.
 - ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - ☐ è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì **24 ott.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dipace

E' copia conforme all'originale.
Data 24 ott.2016

Il Segretario Generale